COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

41.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIAGGI

PAG.

392

394

394

392

395

. 394, 395

Disegno di legge (Seguito della discussione): Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas (2961) . 391 Toros, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . 392 Proposte di legge (Discussione e rinvio): BIANCHI FORTUNATO: Modifiche degli articoli 5 e 41 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, sul riordinamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri (705); CASTELLUCCI ed altri: Modificazioni alla legge 24 ottobre 1955, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni, per

l'adeguamento dei contributi per mar-

che dovuti alla Cassa nazionale di pre-

videnza e assistenza a favore dei geometri (1822)

BIANCHI FORTUNATO

Bruni

CASTELLUCCI

Nucci, Relatore

PUCCI DI BARSENTO . .

Presidente 392, 394, 395

INDICE

La seduta comincia alle 9,45.

MANCINI VINCENZO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas (2961).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.

A seguito dei lavori conclusi dal Comitato ristretto, spettava ai rappresentanti del Ministero fare una sintesi di quanto emerso in quella sede, anche con la collaborazione delle organizzazioni delle categorie interessate, per vedere fin dove si poteva modificare il provvedimento, originato da un accordo sindacale.

POCHETTI. Per quanto riguarda le norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, ricordo che il Comitato ristretto aveva dato mandato ai funzionari del Ministero di redigere il nuovo articolato sulla base delle osservazioni che erano state fatte.

V LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1971

Ora, non dico che si debba arrivare oggi ad una decisione definitiva, ma per lo meno sarebbe opportuno farci sapere che cosa ne è stato di questo nuovo articolato.

TOROS, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Mi scuso con gli onorevoli colleghi, ma devo confessare di non essere pronto a rispondere ora; comunque, posso fin da questo momento assicurare una pronta risposta da parte del Governo.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge Bianchi Fortunato ed altri: Modifiche degli articoli 5 e 41 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, sul riordinamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri (705); e Castellucci ed altri: Modificazioni alla legge 24 ottobre 1955, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni, per l'adeguamento dei contributi per marche dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri (1822).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato, Isgrò, Miroglio, Botta, Nannini e Bianchi Gerardo: Modifiche degli articoli 5 e 41 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, sul riordinamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri; e dei deputati Castellucci, Longoni, Bersani, Canestrari, Mattarelli, Miotti Carli Amalia, Patrini, Molè, Bianchi Gerardo, Botta, Carra, Fusaro, Giordano, Giraudi, Micheli Pietro e Villa:; Modificazioni alla legge 24 ottobre 1955, n. 990, e successive modicazioni e integrazioni, per l'adeguamento dei contributi per marche dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri.

L'onorevole Nucci ha facoltà di svolgere la relazione.

NUCCI, *Relatore*. Le due proposte di legge al nostro esame, pur trattando lo stesso argomento dell'assistenza e della previdenza a favore dei geometri, sono, però, diverse riguardo ai contenuti, e, direi, un poco anche contrastanti nelle premesse.

Il contrasto è di lieve momento, ma comunque sussiste, e difatti non passa inosservato là dove nella relazione che accompagna la proposta di legge Bianchi Fortunato si afferma che la legge 4 febbraio 1967, n. 37, « ha risolto sufficientemente e con sodisfazione il sistema previdenziale e assistenziale adeguandolo al progresso sociale e alle aspirazioni della categoria», e la relazione della proposta di legge Castellucci risponde che miglioramenti ci sono stati, « ma in misura purtroppo non ancora adeguata alle giuste attese della categoria ed ai fondamentali principi di sicurezza sociale».

Sottolineo questo contrasto non certo per far torto ai colleghi proponenti, ma per affermare, in via preliminare, che la materia oggetto delle due proposte di legge va, secondo me, attentamente considerata al fine di pervenire a conclusioni chiare ed eque, evitando soprattutto di dar vita ad una normativa che possa eventualmente appalesarsi affrettata, o peggio, contrastante con altre disposizioni di legge che in esse non vengono neppure richiamate.

Passando all'esame dettagliato delle due proposte, dirò che quella presentata dall'onorevole Bianchi Fortunato ed altri riguarda il funzionamento e la formazione degli organi della Cassa e, attraverso la modifica degli articoli 5 e 41 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, mira in concreto a migliorare le disposizioni sulla elezione dei delegati, che poi vanno a costituire il più importante organo dell'ente, cioè, appunto, il comitato dei delegati.

Gli inconvenienti e le lacune dell'attuale disciplina sono molteplici, per cui, a parere dei proponenti, è opportuno modificarla per rendere più spedito il cammino della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri, che spesso viene inceppato da difficoltà procedurali di un certo rilievo, le quali, in alcuni casi, finiscono addirittura col paralizzare ogni attività dell'ente.

A tal riguardo i proponenti sottolineano i seguenti aspetti negativi:1) l'elevato numero dei delegati chiamati a far parte del comitato (circa 180), per il quale si ha in sostanza un organo pletorico, pur essendo tutti noi d'accordo sul fatto che la collegialità degli organi risponda ad un principio democratico; 2) la mancata previsione della sostituzione di quei delegati che decadono dalla carica nel corso del quadriennio per la perdita dei requisiti che li hanno resi eleggibili; 3) deficienze varie che riguardano il momento pre-elettorale, il momento elettorale, ed infine, quello per la formazione dell'organo.

Di qui l'esigenza di affrontare e risolvere il problema della modifica dell'articolo 5, sia nell'interesse della Cassa sia in quello dei suoi 54 mila iscritti.

V LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1971

Le modifiche proposte si riferiscono ai primi nove commi di detto articolo e prevedono: a) la votazione sul piano regionale con la formazione di un elenco di candidati concordati dai collegi provinciali e circondariali facenti parte della regione; b) che ad ogni regione viene assicurato un delegato, ed il quorum viene fissato in uno ogni 1.000, o frazione non inferiore a 500 geometri che, al 31 dicembro dell'anno precedente a quello in cui scade il comitato uscente, risultino iscritti negli albi professionali, formati, a norma delle vigenti disposizioni, dai collegi che hanno sede nella regione medesima, o in mancanza negli elenchi in possesso della Cassa; c) i requisiti per essere eletti delegati; d) il periodo in cui si devono svolgere le elezioni nei collegi, affidando al consiglio di amministrazione il compito di fissarne la data esatta, dopo aver ricevuto il numero dei delegati spettanti a ciascuna regione; e) le norme ed i termini per presentare ricorso sugli elenchi degli eleggibili e sulle votazioni; le modalità per le elezioni per gli scrutini e per la proclamazione degli eletti, che devono essere comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; f) circa la durata, è previsto che questo comitato resti in carica quattro anni, ed infine è anche disciplinata la sostituzione dei delegati che cessano dalla carica nel quadriennio.

Un altro aspetto importante del provvedimento è quello che si riferisce all'articolo 41 della legge 4 febbraio 1967, n. 37: infatti la proposta prevede che l'attuale comitato cessi dopo 180 giorni dall'entrata in vigore della presente modifica. Ciò per consentire l'attuazione dei vari adempimenti per le elezioni.

Per questo provvedimento, sul quale ho riferito brevemente, penso che non vi sia alcun motivo che possa indurre ad esprimere un parere non favorevole, in quanto il provvedimento si riferisce sopratutto alla formazione degli organi, per assicurarne la funzionalità.

Per quanto concerne la seconda proposta di legge al nostro esame, del collega Castellucci ed altri, devo dire che pure essa tratta della Cassa di previdenza e assistenza a favore dei geometri, ma ha un oggetto diverso, in quanto mira a modificare le disposizioni che disciplinano il reperimento dei mezzi finanziari.

Allo stato attuale, la Cassa di previdenza e assistenza a favore dei geometri trae i suoi mezzi finanziari da un contributo personale annuo a carico degli iscritti e da un contributo per marche da applicare su ogni elaborato che il geometra rediga nell'esercizio della

sua professione e che il committente debba esibire dinanzi all'autorità giudiziaria o ad altra amministrazione dello Stato, regioni, province e comuni.

A tal riguardo, i proponenti assumono che in questi anni gli incassi dei contributi per marche sono stati consistenti e hanno permesso un sensibile miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali; ma ora la situazione è mutata, e in relazione alle attese della categoria e ai principi della sicurezza sociale, s'impone qualche ritocco ai contributi per marche, così come è stato fatto per il contributo personale elevato da lire 36 mila a lire 60 mila.

Di qui, quindi, la presente iniziativa che, modificando la legge 9 febbraio 1963, n. 152, adegua il contributo per marche ai valori di mercato delle opere, rispettando per altro i principi informatori della legge stessa.

La legge si compone di quattro articoli, di cui i più importanti sono gli articoli 2 e 4.

Nell'articolo 2, infatti, è contenuta l'ampia casistica delle opere cui si riferisce l'adeguamento del contributo marche, mentre nell'articolo 4 è stabilito il principio per cui l'importo delle marche è a carico del committente o richiedente, nonché la equiparazione agli effetti della legge penale delle marche Giotto ai valori di bollo.

Accennando, nelle premesse, all'esigenza di una attenta valutazione della materia al nostro esame, mi riferivo, in particolare, a questa proposta, la cui reale portata non emerge chiaramente dalla relazione, né dall'articolato. Pertanto, nel richiamare le raccomandazioni espresse dalla sottocomissione pareri della Commissione giusitzia, proporrei anzitutto di chiedere alla Cassa una precisa documentazione della spesa e dell'entrata; inoltre di dar tempo al relatore di approfondire i riferimenti alla competenza professionale dei geometri per evitare che detta competenza risulti modificata con il presente provvedimento; e di accertare, magari attraverso opportune e formali integrazioni fornite dagli stessi proponenti, quali saranno in concreto i miglioramenti delle prestazioni in relazione all'aggravio di spesa previsto dalla proposta di legge. Infine, non posso tacere le mie perplessità circa l'onere che viene addossato al committente e al richiedente e all'equiparazione, agli effetti delle leggi penali, delle marche stesse ai valori di bollo.

A questo punto non ho altro da aggiungere, salvo integrare queste mie considerazioni dopo aver ascoltato in merito il parere dei colleghi.

V LEGISLATURA - TREDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1971

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Partecipa alla nostra seduta l'onorevole Castellucci, quale presentatore di una delle due proposte di legge. I proponenti vogliono aggiungere qualche chiarimento?

BIANCHI FORTUNATO. Per quanto riguarda la mia proposta di legge, posso dichiararmi sodisfatto della relazione sufficiente e precisa svolta del relatore.

CASTELLUCCI. Mi limiterò soltanto a qualche chiarimento, senza entrare nel merito della mia proposta di legge, riservandomi di farlo successivamente, se qualche membro della Commissione mi richiedesse ulteriori precisazioni.

La proposta di legge recante il mio nome risale al 1969, mentre quella dell'onorevole Fortunato Bianchi fu presentata un anno prima. Di qui l'apparente contrasto rilevato dal relatore, dovuto più che altro al trascorrere del tempo.

Se, quindi, in un primo momento la legge 4 febbraio 1967, n. 37, sembrava dare ampia sodisfazione alla categoria e agli amministratori della Cassa, avendo elevato il contributo personale da 36 mila a 60 mila lire, successivamente si è riscontrato che, a causa del notevole aumento generale dei prezzi dei beni e delle opere, il contributo per marche non era più sufficiente a garantire i miglioramenti indispensabili, con la previsione, a non lunga scadenza, di gravi problemi sul piano finanziario e attuariale.

Nel testo che si propone, si è tenuto particolarmente conto delle esperienze delle altre casse professionali, ed in particolare della legge 12 marzo 1968, n. 410, più volte citata nella relazione che accompagna la proposta di legge, riguardante modifiche alle leggi sulla previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

Comunque, senza entrare nei particolari della proposta di legge – come ho già detto all'inizio – e in attesa che la Cassa geometri fornisca i documenti giustamente richiesti dal relatore, posso assicurare fin d'ora che mi farò parte diligente presso la Cassa stessa al fine di ottenerli quanto prima, in modo da entrare in possesso di informazioni precise e sicure su una situazione che con l'andar del tempo si è piuttosto aggravata.

PRESIDENTE. Vorrei far presente che la | Sottocommissione pareri della Commissione

giustizia ha espresso parere favorevole nei confronti di entrambe le proposte di legge al nostro esame, aggiungendo però nei confronti della proposta n. 1822 le seguenti considerazioni:

« La Sottocommissione raccomanda alla Commissione competente in via primaria di richiedere alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri una precisa documentazione della spesa e dell'entrata al fine di poter valutare preventivamente la reale portata della proposta di legge.

La Sottocommissione raccomanda altresì di approfondire i riferimenti alla competenza professionale dei geometri onde evitare che detta competenza risulti modificata con il presente progetto di legge.

La Sottocommissione esprime la sua viva perplessità per il mancato collegamento tra il notevole aggravio di spesa previsto dalla proposta di legge ed un miglioramento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dalla Cassa.

La Sottocommissione osserva inoltre che l'importo delle marche Giotto, anziché essere addossato al committente ed al richiedente, deve essere corrisposto dal professionista e che non appare giustificata l'equiparazione, agli effetti delle leggi penali, delle marche stesse ai valori di bollo; è pertanto contraria alla previsione dei procedimenti penali e disciplinari contemplati negli ultimi commi dell'articolo 4.

Ferme restando le sopraillustrate considerazioni, la Sottocommissione esprime all'unanimità parere favorevole subordinatamente alla soppressione dei commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 3 ».

BRUNI. Vorrei fare alcune brevi considerazioni relative soprattutto alla proposta di legge n. 705, in quanto per la proposta di legge n. 1822 concordo con le conclusioni espresse dall'onorevole relatore.

Desidero far rilevare che le due proposte di legge al nostro esame, pur riguardando le stesse categorie, sono tuttavia molto diverse l'una dall'altra.

Infatti, secondo noi si potrebbe procedere ad una rapida approvazione della proposta di legge n. 705, considerando che è stato espresso il parere favorevole della Commissione giustizia e tenendo presente che questa proposta di legge, sia pure tardivamente, rimedia alcune lacune verificatesi in passato.

Per altro, devo esprimere alcune perplessità su taluni aspetti del provvedimento e pre-

V LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1971

cisamente sul secondo comma dell'articolo 1 che disciplina l'elezione dei delegati quando si dice: « o frazione non inferiore a 500 geometri ».

Ritengo che sarebbe più chiaro proporre un *quorum* di un delegato ogni 1.000 o frazione di 1.000 qualunque essa sia.

Inoltre, vorrei far rilevare una contraddizione tra quanto detto nella relazione e quanto detto all'articolo 1 a proposito della partecipazione alle elezioni di questo organismo. Infatti, nella relazione si afferma che si vuol provvedere a far sì che la partecipazione alle elezioni di questo importante organismo non sia così modesta come probabilmente si è verificato in generale nel corso delle elezioni del consiglio precedente, mentre nell'articolo 1 è detto: « Le elezioni nell'ambito della regione sono valide qualora partecipi almeno un sesto di tutti gli elettori della regione medesima ».

Con tutta franchezza, devo dire che ritengo senz'altro bassa questa percentuale di votanti prevista all'articolo 1, e pertanto mi permetterei di suggerire una modifica tendente ad elevare questa percentuale ad un quarto degli elettori della regione.

Per quanto riguarda gli altri aspetti del provvedimento, riteniamo che possano garantire tranquillamente la possibilità di svolgimento delle pratiche burocratiche inerenti alle elezioni stesse. Su esse, pertanto, non abbiamo obiezioni particolari da fare.

Prima di concludere questo mio intervento desidero avere dall'onorevole relatore un chiarimento sempre circa l'articolo 1 quando è detto: « Se il numero dei delegati spettanti alla regione è superiore al numero dei Collegi della regione, sono proclamati eletti in soprannumero coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti ».

NUCCI, *Relatore*. Il contrasto nasce tra il numero dei collegi e il numero dei delegati assegnati alla regione, per cui si avrebbe un

numero di delegati inferiore a quello spettante alla regione, e quindi si è ricorso a questo rimedio.

PRESIDENTE. Nel corso della discussione sono emersi i seguenti orientamenti: procedere immediatamente all'approvazione della proposta di legge n. 705 e attendere ulteriori elementi, così come ha proposto lo stesso relatore, prima di procedere all'esame della proposta di legge n. 1822.

Anche a mio avviso, è opportuno attendere che l'onorevole Castellucci fornisca la documentazione richiesta, in modo da recepire tutti i dati disponibili per non ritornare più sull'argomento. Pertanto prego l'onorevole Castellucci di farsi parte diligente presso la Cassa geometri in modo da avere quanto prima gli elementi necessari alla prosecuzione della discussione.

Per la proposta di legge n. 705, potremo procedere senz'altro all'esame degli articoli e alla approvazione finale quanto prima.

CASTELLUCCI. Provvederò senza indugio, signor Presidente.

PUCCI di BARSENTO. Mi associo alla proposta di attendere un'ulteriore documentazione sulla proposta di legge n. 1822, al fine di procedere più organicamente all'approvazione delle proposte di legge.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. Giorgio Spadolini

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO